



Protocollo d'intesa

tra

la **Federazione Italiana Tennis e Padel** (la "FITP"), con sede legale in (00135) Roma, Via della Camilluccia 589/A, P. IVA 01379601006; Codice Fiscale 05244400586, nella persona del Presidente *pro tempore*, Ing. Angelo Binaghi;

e

la **Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali** (la "FIDIR"), con sede legale in (00191) Roma, Via Flaminia Nuova 830, P. IVA 10399961001; Codice Fiscale 97545260586, nella persona del Presidente *pro tempore* Francesco Ambrosio;

Ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti".

Premesso che:

- a) la FITP è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita da società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il tennis in carrozzina, il padel, il padel in carrozzina, il pickleball e il pickleball in carrozzina (gli "Affiliati FITP"); essa è riconosciuta dal CONI e opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) la FIDIR è un'associazione senza fini di lucro, costituita da società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale; è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico ("CIP"), quale Federazione Sportiva Paralimpica gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione; opera sotto la vigilanza del CIP e svolge le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIP medesimo e dell'*International Paralympic Committee* ("IPC");
- c) la FIDIR ha tra i suoi fini istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse;

- d) il CIP ha riconosciuto alla FISDIR la competenza esclusiva per la promozione, l'organizzazione, la disciplina e la diffusione della pratica sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale (gli **"Atleti"**);
- e) la International Sports Federation for athletes with intellectual impairment (la **"VIRTUS"**) è l'organizzazione internazionale per lo sport della disabilità intellettiva riconosciuta dalla IPC;
- f) la FISDIR è individuata quale unico rappresentante italiano nei confronti della VIRTUS, per la promozione, l'organizzazione, la disciplina e la diffusione della pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse;
- g) la FISDIR è affiliata alla VIRTUS ed è l'unico membro rappresentante dell'Italia all'interno della *Sport Union for Athletes with Down Syndrome*, le quali prevedono nei propri programmi sportivi la disciplina del tennis;
- h) la FITP è titolare del logo FITP (il **"Logo FITP"**), così come riprodotto nell'**Allegato 1**, il quale gode di una reputazione di elevato prestigio e qualità;
- i) in data 14 aprile 2021, la FITP e FISDIR hanno sottoscritto un protocollo d'intesa venuto a scadenza al termine del quadriennio olimpico 2021/2024;
- j) anche in considerazione della crescente richiesta proveniente dalle persone con disabilità intellettiva relazionale, le Parti intendono proseguire la proficua collaborazione per diffondere e promuovere la pratica sportiva del tennis, del beach tennis, del padel e del pickleball (**"Discipline"**) tra le persone con disabilità intellettiva e relazionale, secondo i termini e le condizioni di cui al presente accordo (il **"Protocollo d'intesa"**).

Poste queste premesse, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Premesse e allegato

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante del Protocollo d'Intesa con il quale le Parti, in ragione dei rispettivi scopi istituzionali e del reciproco riconoscimento di finalità e prerogative, intendono definire rapporti di collaborazione nella gestione delle Discipline praticate dagli Atleti.

Articolo 2 – Oggetto del Protocollo d'Intesa



2.1. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni della FITP in materia di insegnamento e di scuole, la FISDIR, come meglio specificato al successivo art. 5, si impegna a supportare la FITP nella formazione e nell'aggiornamento delle figure tecniche preposte all'insegnamento delle Discipline nelle scuole riconosciute dalla FITP, con particolare riferimento ai percorsi formativi e alla conoscenza in materia di disabilità intellettiva e relazionale,

2.2. Le Parti si impegnano a collaborare nelle attività di ricerca applicata alla pratica delle Discipline al fine di sviluppare congiuntamente progetti e sperimentazioni utili a favorire la partecipazione delle persone con disabilità intellettivo relazionale.

2.3. Nell'ambito delle iniziative di promozione e divulgazione delle Discipline svolte dalla FITP, qualora esse coinvolgano o siano rivolte a persone con disabilità intellettivo relazionale, la FITP farà quanto possibile affinché venga evidenziata la partnership con la FISDIR e, ove possibile, sarà previsto il coinvolgimento di docenti o rappresentanti indicati dalle Parti di comune accordo.

2.4. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle opportunità offerte dalla FISDIR e dalla FITP alle persone con disabilità intellettivo relazionale, le Parti si impegnano a promuovere il presente Protocollo d'Intesa attraverso ogni mezzo ritenuto utile, avvalendosi dei rispettivi canali istituzionali di comunicazione, delle strutture territoriali e delle società e associazioni sportive affiliate.

Articolo 3 – Attività nazionale ed internazionale

3.1. L'organizzazione dell'attività nazionale ed internazionale delle Discipline riservata agli Atleti è di competenza della FISDIR.

3.2. La FITP farà quanto possibile – senza che ciò costituisca promessa del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. – affinché gli Affiliati FITP, compatibilmente con i calendari sportivi della FITP, concedano alla FISDIR, alle proprie migliori condizioni economiche, l'utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimento di eventi organizzati dalla FISDIR sia a livello locale che a livello nazionale o internazionale.

Con riferimento agli eventi indetti dalla FISDIR, quest'ultima si obbliga affinché gli organizzatori dei singoli eventi o competizioni espongano, sul relativo materiale pubblicitario il Logo FITP. A tal fine, la FITP concede alla FISDIR, che accetta, la licenza per l'uso del Logo FITP per il periodo di durata dell'efficacia del presente Protocollo d'Intesa. Resta inteso che il materiale pubblicitario sul quale verrà esposto il Logo FITP dovrà essere preventivamente

approvato per iscritto dalla FITP (la quale non potrà irragionevolmente negare la propria approvazione).

3.3. La FISDIR riconosce che la titolarità di giudizio durante le competizioni indette dalla FISDIR medesima spetta esclusivamente agli Ufficiali di Gara della FITP, ai quali saranno corrisposti, dalla FISDIR, i rimborsi previsti dalla FITP stessa. Resta inteso che la FISDIR dovrà fornire agli Ufficiali di Gara della FITP una completa informazione sui regolamenti tecnici della FISDIR.

3.4. La FISDIR e la FITP si impegnano a favorire, per quanto possibile, l'organizzazione di eventi comuni, indetti congiuntamente e debitamente inseriti nei rispettivi calendari sportivi ufficiali. In caso di organizzazione congiunta di tali eventi, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

Articolo 4 - Affiliazione e tesseramento

4.1. L'affiliazione ed il tesseramento alla FISDIR ed alla FITP, ai fini della partecipazione degli Atleti ad attività sportive svolte da ciascuna delle suindicate Federazioni, rimangono separati e distinti. Di conseguenza è prevista la separata affiliazione delle società e delle associazioni e il separato tesseramento degli Atleti per partecipare alle rispettive attività sportive della FISDIR e della FITP.

4.2. Al fine di favorire l'affiliazione alla FISDIR degli Affiliati FITP che intendano svolgere attività sportiva con gli Atleti, la FISDIR esenta gli Affiliati FITP, per le stagioni sportive 2025, 2026, 2027 e 2028, dal pagamento alla FISDIR della tassa annuale di affiliazione.

4.3. Per le attività svolte dagli Atleti presso gli Affiliati FITP restano ferme le disposizioni della FITP in relazione all'obbligo di tesseramento. Resta altresì inteso che le competizioni indette dalla FITP e riservate esclusivamente agli Atleti si svolgeranno secondo i regolamenti tecnici della FITP.

Articolo 5 – Formazione dei quadri tecnici e degli ufficiali di gara della FITP

5.1. Il CONI, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (lo "SnaQ") rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.



La FITP ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara. La formazione dei quadri tecnici e degli Ufficiali di Gara della FITP è di competenza esclusiva della FITP medesima, secondo le norme e i criteri previsti nelle proprie Carte Federali e nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

La FISDIR si impegna a fornire alla FITP ogni utile supporto nella formazione dei propri quadri tecnici e dei propri Ufficiali di Gara, al fine di accrescerne le competenze in tema di disabilità intellettiva e relazionale.

5.2. Gli istruttori primo grado FITP potranno conseguire anche la qualifica di istruttore di primo livello FISDIR partecipando ad un ulteriore corso con programma condiviso tra le Parti e tariffa agevolata, ai fini dell'iscrizione in entrambi gli albi tecnici federali.

Articolo 6 – Durata del Protocollo d'Intesa

6.1. Il Protocollo d'Intesa ha validità a far data dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fino alla fine del quadriennio olimpico 2025/2028, qualora non pervenga ad alcuna delle Parti apposita disdetta prima del 30 novembre di ciascun anno, trasmessa a mezzo posta certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 7.3.

Articolo 7 – Disposizioni generali

7.1. Le eventuali modificazioni o integrazioni del Protocollo d'Intesa dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità

7.2. Il Protocollo d'Intesa annulla e sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale tra le Parti in relazione al suo oggetto.

Le Parti si danno atto che a seguito della sottoscrizione e della esecuzione del Protocollo d'Intesa non nascerà tra le stesse alcun rapporto di associazione, dipendenza reciproca, subordinazione, *joint venture* o qualunque altro vincolo e che esse manterranno la più completa indipendenza e autonomia nei loro rapporti interni e con i terzi.

7.3. Qualsiasi comunicazione relativa al Protocollo d'Intesa dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi delle Parti:

per la FISDIR: fisdir-federazione@pec.it

per la FITP: affari.istituzionali@pec.federtennis.it



Articolo 8 – Riservatezza e tutela della privacy

8.1. Ciascuna Parte si obbliga a non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi d'informazione, dichiarazioni o, comunque, a non adottare comportamenti che possano recare nocimento al prestigio dell'altra Parte o dei suoi rappresentanti. L'inadempimento di tale obbligo sarà considerato grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà a ciascuna Parte di risolvere di diritto il Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

Le Parti convengono che i termini e le condizioni del Protocollo d'Intesa sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione delle ipotesi di informativa obbligatoria previste dalla legge.

8.2. Le Parti si danno reciprocamente atto di qualificarsi come autonomi e distinti titolari del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, in quanto ciascuna decide autonomamente in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento. Pertanto, grava autonomamente su ciascuna delle Parti l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la *“tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati”*, ivi compresi gli obblighi di comunicazione e di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Articolo 9 – Legge applicabile e Foro competente

9.1. Il Protocollo d'Intesa è disciplinato dalla legge italiana.

9.2. Qualunque controversia circa la validità, la interpretazione, la esecuzione o la risoluzione del Protocollo d'Intesa e delle eventuali successive modificazioni o integrazioni di esso, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma, con espressa esclusione degli altri Fori eventualmente competenti.

Articolo 10 – Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

10.1. La FISDIR dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, ai quali la FIT conforma la propria organizzazione e attività.

10.2. La FISDIR dichiara di condividere le previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del relativo codice etico della FITP (rispettivamente, il **“Modello 231 FITP”** e il **“Codice Etico FITP”** rinvenibili alla pagina internet <https://www.fitp.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali>). La FISDIR si



obbliga ad osservare – e a fare osservare a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla esecuzione del Protocollo d’Intesa – le disposizioni previste nel Modello 231 FITP e nel Codice Etico FITP nonché nei loro eventuali allegati.

Roma, 25 settembre 2025

FITP
Il Presidente
Ing. Angelo Binaghi

BINAGHI ANGELO
2025.10.29 16:12:56

CN=BINAGHI ANGELO
C=IT
2.5.4.4=BINAGHI
2.5.4.42=ANGELO

FISDIR
Il Presidente
Francesco Ambrosio



Allegato 1
Logo FITP

